



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CALABRIA**

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' GIOVANILE

### Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 17 del 2 Settembre 2021

#### **1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

##### **TORNEO NAZIONALE**

**Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:**

denominazione del torneo: **"Memorial Franco Teti"**  
organizzazione: S.S.D. KENNEDY J.F. AQUILE  
categoria di partecipazione: Esordienti 1° anno  
periodo di svolgimento: dall' 11 al 12 settembre 2021  
località: "Centro Tecnico Federale" Catanzaro

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Memorial Franco Teti"**  
organizzazione: S.S.D. KENNEDY J.F. AQUILE  
categoria di partecipazione: Esordienti 2° anno  
periodo di svolgimento: dall' 11 al 12 giugno 2021  
località: "Centro Tecnico Federale" Catanzaro

I referti di gara, redatti da arbitri FIGC/AIA, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

*In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed essendo il torneo a connotazione Nazionale lo stesso è soggetto prima del suo inizio al del Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto u.s denominato "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed ai successivi protocolli integrativi del 10 agosto 2021 u.s. denominato " integrazioni alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del 19 agosto 2021 u.s. denominato "chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" .*

La presenza del pubblico è subordinata al rispetto del protocollo FIGC del 04.08.2021 paragrafo 5 "requisiti per la partecipazione del pubblico" ed a quanto previsto dal successivo protocollo integrativo del 10.08.2021.

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 27 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Art. 8 D.L. n. 137/2020 - "Decreto Ristori" - Inapplicabilità alle ASD del credito d'imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 -

**CIRCOLARE N. 28 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Superbonus 110% - Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente -

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 27 – 2021**

**Oggetto: Art. 8 D. L. n. 137/2020 - “Decreto Ristori” - Inapplicabilità alle ASD del credito d’imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 –**

Una Associazione Sportiva Dilettantistica ha prodotto un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se torna applicabile il disposto dell’art. 8 del D.L. “Ristori”, con il quale è stato disposto che il credito d’imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo corrisposti per i mesi da ottobre-dicembre 2020 spetta alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Ciò in quanto, afferma la ASD, il proprio codice Ateco (93.19.10) “*Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi*” è compreso tra quelli di cui all’Allegato 1, in cui figurano i settori delle imprese ammesse alla fruizione del “*bonus affitti*” anche per i mesi da ottobre a dicembre 2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 del “Decreto Ristori”.

L’Associazione istante ritiene che la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione prevista dall’art. 8 del “Decreto Ristori”, spetti anche agli **enti non commerciali** con codice di attività compreso tra quelli di cui all’Allegato 1 in argomento.

Ritiene, pertanto, la ASD istante che, nonostante il comma 1 del suddetto art. 8 faccia riferimento alle sole imprese quali soggetti beneficiari, il successivo comma 2 statuisce l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 28 del “Decreto Rilancio”.

Con la Risposta n. 562/2021 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti forniti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la Risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha espresso il parere che la disposizione recata dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha stabilito che il credito d’imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, possa essere fruibile anche per gli **enti non commerciali** mentre l’art. 8, comma 1, del “Decreto Ristori”, sotto il profilo soggettivo, ha esteso il credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle **sole** imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1. In particolare, il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta, sono risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Non sono, pertanto, inclusi, afferma l’Agenzia delle Entrate, sulla base del tenore letterale della norma, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola gli enti non commerciali** che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell’art. 28 del “Decreto Rilancio” corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

A tale riguardo, rileva l’Agenzia delle Entrate, il richiamo operato dal secondo comma dell’art. 8 del “Decreto Ristori”, “in quanto compatibili” alle disposizioni di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”, non è volto ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per i mesi da ottobre a dicembre 2020, già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal precedente Decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta precedente.

Conclude, quindi, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ASD istante non potrà beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 8 del “Decreto Ristori”.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 28 – 2021

#### **Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente –**

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Risposta n. 567/21 del 30 agosto 2021, chiarimenti in ordine ad un interpello proposto da una ASD, iscritta al Registro CONI, che ha chiesto di poter fruire del *Superbonus* – 110% - per la razionalizzazione dell’impianto sportivo, di proprietà del Comune, che gestisce in base ad un contratto di assegnazione in concessione d’uso gratuito, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche della struttura e fruibilità dei servizi resi, ampliandone, tra l’altro, la volumetria.

Nell’istanza la ASD evidenzia che l’intervento prevede anche il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocando parte degli stessi nell’ampliamento previsto, e che il Comune ha rilasciato la concessione di costruzione con il titolo “ristrutturazione con ampliamento”.

Inoltre, la ASD precisa che i vecchi spogliatoi si sviluppavano per una superficie di 106 mq. ed un volume di 349,80 mc., mentre i nuovi si sviluppano per una superficie di 366 mq. ed un volume di 366 mc.

Tanto premesso, la ASD chiede di conoscere, tra l’altro, se possa accedere al *Superbonus* per le spese che sosterrà per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, incluse quelle per gli spogliatoi riallocati nella parte oggetto di ampliamento.

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa preliminarmente che la detenzione dell’edificio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto di concessione d’uso gratuito, può costituire titolo idoneo ai fini della fruizione del *Superbonus*.

Richiamando, poi, la Circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E, in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tal caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite alla parte già esistente da quelle sulla parte ampliata.

Nella fattispecie prospettata dalla ASD, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’Associazione può fruire del *Superbonus*, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi.

Inoltre, qualora la ASD abbia ricevuto un contributo pubblico per i lavori in argomento, l’ammontare del contributo deve essere sottratto da quello delle spese che possono accedere al *Superbonus*, sempre che il contributo stesso non concorra alla formazione del reddito della ASD.